



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI  
n.5091/EE/143

San Marino, 23 Giugno 1992/1691 d.F.R.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di richiamarmi alla proficua cooperazione in atto fra gli organismi sportivi italiani e sammarinesi, che ha portato ad una sempre maggiore partecipazione di atleti di un Paese alle attività sportive, agonistiche e non, organizzate sul territorio dell'altro.

In considerazione di quanto sopra e del fatto che le disposizioni di legge che, in Italia ed a San Marino, disciplinano il rilascio del porto d'armi ad uso sportivo stabiliscono le opportune analoghe garanzie circa l'idoneità dei titolari e le modalità di rilascio del porto d'armi, Le propongo che i documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare il porto d'armi ad uso sportivo siano validi anche nell'altro.

Le sarò grato se quanto oggetto della presente lettera verrà comunicato alle competenti Autorità del Suo Paese, assicurandoLe che analoghe disposizioni verranno tempestivamente impartite alle competenti Autorità sammarinesi.

Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi che entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

IL SEGRETARIO DI STATO  
( Gabriele Gatti )

S.E.  
Dott. Francesco Marcello RUGGIRELLO  
Ambasciatore d'Italia  
SAN MARINO

---

San Marino, 23 giugno 1992

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera in data odierna dell'E.V. del seguente tenore:

"Ho l'onore di richiamarmi alla proficua cooperazione in atto fra gli organismi sportivi italiani e sammarinesi, che ha portato ad una sempre maggiore partecipazione di atleti di un Paese alle attività sportive, agonistiche e non, organizzate sul territorio dell'altro.


In considerazione di quanto sopra e del fatto che le disposizioni di legge che, in Italia ed a San Marino, disciplinano il rilascio del porto d'armi ad uso sportivo stabiliscono le opportune analoghe garanzie circa l'idoneità dei titolari e le modalità di rilascio del porto d'armi, Le propongo che i documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare il porto d'armi ad uso sportivo siano validi anche nell'altro.

Le sarò grato se quanto oggetto della presente lettera verrà comunicato alle competenti Autorità del Suo Paese, assicurandoLe che analoghe disposizioni verranno tempestivamente impartite alle competenti Autorità sammarinesi.

Qualora Ella concordi con quanto sopra la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un Accordo fra i nostri due Paesi che entrerà in vigore 30 giorni dopo la Sua firma".

Ho l'onore di comunicare all'E.V. che il Governo della Repubblica Italiana è d'accordo su quanto precede.

Gradisca, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

  
(Francesco Marcello Ruggirello)

---

S.E. Gabriele Gatti  
Segretario di Stato per gli Affari Esteri  
S A N M A R I N O